

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 00292/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 292 del 2021, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Associazione Italiana per il World Wide Fund For Nature E.T.S., Ente Nazionale
Protezione Animali E.N.P.A Onlus, Lipu Lega Italiana Protezione Uccelli, Lav
Lega Antivivisezione E.T.S., Lndc Animal Protection, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Pezone,
Herbert Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
difeso dagli avvocati Dania Andreina Aniceti, Stefania Valeri, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Federazione Italiana della Caccia, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Maria Bruni, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento previa sospensiva

della Deliberazione della Giunta Regionale n. 365 del 21/6/2021 (doc. 1), con cui è stato approvato il Calendario Venatorio per la stagione 2021/2022 (doc. 2), e di ogni altro atto prodromico, consequenziale o comunque connesso.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Associazione Italiana per il World Wide Fund For Nature E.T.S. il 30/8/2021:

per l'annullamento, previa sospensiva

della Deliberazione della Giunta Regionale n. 541 del 13/8/2021 pubblicata il 17/8/21 (doc. 26), con cui è stato modificato il calendario venatorio regionale per la stagione 2021/2022 per ciò che attiene al prelievo della Tortora, e di ogni altro atto prodromico, consequenziale o comunque connesso.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 il dott. Umberto Realfonzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1.§. *Ritenuto* in linea preliminare, con riferimento all'eccezione di inammissibilità del gravame per mancata notifica ad alcun controinteressato sollevata dalle parti resistenti:

-- che gli atti impugnati sono chiaramente atti generali a contenuto unitario e inscindibile rispetto ai quali, per definizione, non si possono individuare

controinteressati (T.A.R. Campania – Napoli, sez. III, 14/04/2021 n.2394; TAR Catanzaro, n. 1470/2020);

-- che, non solo negli atti regionali impugnati non è menzionata alcuna associazione venatoria qualificabile quale controinteressata cui notificare il ricorso ex art. 41 c.p.a, ma in ogni caso la giurisprudenza ha costantemente affermato che le associazioni venatorie non sono considerate parti necessarie e controinteressate nei giudizi in cui sono impugnati atti incidenti sulla attività venatoria (cfr. Cons. St., sez. VI, 19 ottobre 2004, n. 6757; Consiglio di Stato sez. III, 17/08/2020, n. 5052);

-- che, il predetto indirizzo deve essere considerato prevalente sia rispetto al richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato 6.10.2015 n.4654 (concerne l'annullamento degli atti di una gara) e sia alla decisione di questo TAR Abruzzo, Sez.I, sent.522 del 17.12.2020 (concernente la differente fattispecie dell'impugnativa del Calendario da parte di un'ATC, cioè un organo che, ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 10/2004 e s.m.i. è istituzionalmente destinato, insieme agli altri ATC, alla programmazione dell'attività venatoria ed alla gestione della fauna selvatica su porzioni sub-provinciale di territorio agro-silvo-pastorale);

-- che, il pieno contraddittorio è comunque stato garantito dalla introduzione di un atto di intervento *ad opponendum* della Federazione Nazionale della Caccia.

2.§. *Considerato* che appare comunque necessario procedere ad un primo sommario esame circa la sussistenza del prescritto *fumus boni juris* sui differenti aspetti coinvolti dalle singole censure, in quanto tale elemento costituisce il presupposto indefettibile ai fini della decisione sulle due istanze cautelari.

Al riguardo, in questa sede, fatte salve le più compiute analisi tipiche della fase del merito, il ricorso può essere apprezzato negli esclusivi seguenti limiti.

Sia pure nei più ristretti ambiti che seguono, ha trovato conferma il rilievo fondamentale, posto a base dei due decreti cautelari, relativo alla sostanziale violazione dei principi generali in materia di cui alla legge n. 157/1992 che impone alle regioni di assicurare compiutamente e concretamente le misure indispensabili

per assicurare concretamente la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili (più volte sottolineata dalla Corte Costituzionale cfr. n. 191 del 2011 e, di recente, n. 40 del 2020).

Deve in sostanza osservarsi, da un lato, che le varie estensioni delle preaperture non appaiono realmente sostenute da elementi statisticamente affidabili circa la ricorrenza di una popolazione faunistica in grado di supportare un simile impatto e, dall'altro, che alcune regole appaiono gravemente compromissorie degli equilibri delle specie volatili.

2.§.1. In particolare, per ciò che concerne le singole specie si deve osservare:

a.) quanto alla caccia alla Tortora:

-- che il Calendario Venatorio, ben può discostarsi dall'avviso reso dall'ISPRA in quanto questo non assume carattere vincolante (come esattamente ricordano la Difesa Regionale e la Difesa di Federcaccia), tuttavia si deve però dare specifico conto -fornendo concreti elementi attuali attinenti alla verifica effettiva della fauna presente o transitante nel territorio - delle valutazioni per cui si è ritenuto di poter disattendere il detto parere.

Al riguardo quindi deve condividersi – sia pure solo in parte -- l'assunto delle ricorrenti di cui al primo motivo del ricorso principale ed ai motivi aggiunti. In conseguenza non vi sono dubbi che, in assenza di un piano di gestione ufficialmente adottato e adeguatamente attuato, la preapertura della caccia alla Tortora non risulta conforme al diritto comunitario, anche considerando il procedimento EU-Pilot aperto da molti anni nei confronti dell'Italia. A fronte delle generali preoccupazioni per la predetta specie selvatica, appare infatti al riguardo difficile poter condividere che *“Nella fattispecie la delibera G.R. n. 541 del 13.8.2021, quanto alla cacciabilità in preapertura della specie Tortora, mira ad incrementarne ulteriormente la tutela introducendo condizionamenti e limiti assai più stringenti rispetto alle previsioni normative e dunque è finalizzata ad una maggiore tutela dell'ambiente”* (così la Federcaccia);

-- che, a prescindere dalla questione di competenza del Ministero della Transizione Ecologica, il numero delle giornate di preapertura appare tuttavia direttamente confliggente con gli obblighi degli Stati membri ad attuare la Direttiva Uccelli 147/2009/CE ed a conformarsi all'art. 3 (*"adottare le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire una diversità e un'area di habitat sufficienti per tutte le specie di uccelli"*) ed all'art. 7 (*"garantire che la pratica della caccia sia conforme al principio dell'uso saggio" e che la caccia "sia compatibile per quanto riguarda la popolazione di tali specie"*) come del resto ricordato dalla nota del 15/7/2021 dal Dirigente EU Notaro che aveva senza equivoci sottolineato come le informazioni della Regione al riguardo sarebbero state insufficienti *"a dimostrare che la riduzione del 50% rispetto alla media del periodo 2013/2018 possa essere rispettata"*;

b.) *analogamente per quanto concerne la quaglia* in quanto:

-- la previsione della caccia l'11-12-19 settembre non appare assolutamente compatibile con l'art. 18, comma 1-bis lett. b (per cui *"L'esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie:... b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli"*);

-- le predette date infatti coincidono con il periodo di riproduzione e dipendenza il cui termine, secondo il documento "Key Concepts", è fissato al 20 settembre;

-- l'asserito aumento della popolazione appare irrilevante in quanto comunque dovuto all'immissione di quaglie giapponesi;

c.) *quanto alle specie Alzavola, Canapiglia, Codone, Folaga, Porciglione, Germano reale, Gallinella d'acqua, Marzaiola, Fischione, Mestolone, Beccaccino, Frullino:*

-- si concorda con le associazioni ricorrenti, che la preapertura al 19 settembre appare in contrasto con lo stesso PFVR della Regione Abruzzo e che, a livello europeo e/o italiano, rileva per molte di queste specie acquatiche la tendenza "in declino", o "in decremento" o ancora "negativa" (codone, mestolone, alzavola, fischione, marzaiola, porciglione, beccaccino: cfr. pagg. 134-146);

-- contrariamente a quanto vorrebbero le resistenti non era l'ISPRA a dover fornire elementi riferiti alla specifica realtà regionale abruzzese, ma al contrario avrebbe dovuto essere la Regione a motivare le ragioni di sovrappopolazione faunistica in grado di superare l'assunto per cui si poteva derogare al parere dell'ISPRA circa la necessità di *“un'apertura generale della caccia programmata a tutte le specie ornitiche al 2 ottobre 2021”*, al fine di *“favorire un più completo sviluppo degli ultimi nati per diverse specie sottoposte a prelievo venatorio, di evitare il rischio di confusione con altre specie non cacciabili e di ridurre il disturbo generato dalla presenza di un numero elevato di cacciatori sul territorio in una fase ancora delicata del ciclo biologico per diverse specie non sottoposte a prelievo venatorio. Inoltre, in tale modo si favorirebbe un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria”* (così pag. 4).

Al riguardo:

- appare priva di elementi probatori l'affermazione circa l'aumento, nelle regioni biogeografiche internazionali (che comprendono l'Italia), dell'alzavola, del mestolone, della canapiglia, del beccaccino, del codone e della stabilità della marzaiola, del germano reale e del fischione stabili;
- è evidente, a livello nazionale, la vetustà dei dati relativi al periodo 2009-2018, concernenti le pretese tendenze in aumento del fischione, del germano reale, del mestolone, dell'alzavola, della canapiglia e del codone, e della tendenza stabile del beccaccino.

2.§.2. Con riferimento poi al quinto motivo, il calendario venatorio appare *prima facie* illegittimo anche per violazione dell'art. 21, comma 2, L. 157/92 nella parte in cui non vieta – a differenza dei Calendari per gli anni pregressi -- la caccia alle foci dei fiumi per 500 metri dalla costa e per 100 metri a destra e sinistra dei fiumi. Gli assi fluviali, per la presenza della vegetazione, infatti assolvono un ruolo fondamentale per la migrazione di ritorno per tutte le specie.

Nel caso in esame non risultando infatti istituite le zone di protezione lungo le rotte

di migrazione dell'avifauna ed essendo ampiamente decorso il termine per provvedere, doveva essere applicato il divieto di “*cacciare lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori; le regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse*” (così il secondo comma del predetto art. 21).

Di qui la necessità di dover sospendere il Calendario impugnato nella parte in cui non consente l'esercizio della caccia al di sotto del detto limite di legge.

3.§. *Ritenuto* in conseguenza che, quanto al *periculum in mora*, nel bilanciamento dei diversi interessi, appare prevalente l'interesse pubblico generale alla protezione, alla conservazione ed al mantenimento della fauna selvatica, per cui deve disporsi la sospensione interinale degli atti impugnati relativamente alle preaperture ed all'ammissione alla caccia al di sotto del limite di legge dalle foci dei fiumi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima):

- a) accoglie in parte l'istanza cautelare e per l'effetto sospende i provvedimenti impugnati nei sensi e nei limiti di cui sopra;
- b) l'Udienza Pubblica di discussione è fissata per il 23.2.2022;
- c) spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Realfonzo, Presidente, Estensore

Maria Colagrande, Primo Referendario

Giovanni Giardino, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Umberto Realfonzo

IL SEGRETARIO